

Schema tipo di convenzione tra Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, Aziende Sanitarie/IRCCS/Consorti/ Fondazioni e Soggetti Privati per la "Chiamata nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione, finalizzati all'eliminazione dell'epatite C", per i progetti promossi da Enti pubblici in collaborazione con Enti privati ai sensi del D.M. 17.12.2004, e riconosciuti dalla Regione Veneto nell'ambito della promozione della ricerca in ambito sanitario.

TRA

IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS

rappresentato/a da..... nato/a..... a..... ilche interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di..... con sede in codice fiscale nella sua qualità di.....

E

AZIENDA SANITARIA/IRCCS/CONSORZIO/ FONDAZIONE

rappresentata da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di Direttore Generale e quale capofila del progetto..... delegato alla firma del presente atto da eventuali altre Aziende Sanitarie/IRCCS/Consorti e Fondazioni partecipanti quali Unità Operative;

E

SOGGETTO PRIVATO

rappresentato da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di....;

PREMESSO CHE

Con D.G.R. n.791 del 8 giug10 2018 "Avvio nella Regione del Veneto di un programma di eliminazione dell'epatite C (HCV). Istituzione Cabina di regia" è stata nominata la Cabina di Regia con il compito di elaborare un programma di eliminazione dell'HCV in Veneto attraverso la definizione di strategie efficaci e sostenibili.

La sopracitata delibera ha individuato il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS - come struttura di supporto per l'attivazione di progetti per la realizzazione del suddetto programma di eliminazione dell'epatite C.

Nella riunione del 13 Dicembre 2018, la Cabina di Regia ha avanzato la proposta di attivare una chiamata, nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato, dedicata alla presentazione di progetti di ricerca di interesse regionale finalizzati all'eliminazione dell'epatite C

in data..... il Consiglio di Amministrazione del CORIS, a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati da parte del Gruppo di Lavoro, è stato approvato il progetto dal titolo.....

L'Aziendaha reso con nota del..... la disponibilità a supportare il progetto, fornendo un finanziamento..... (specificare se il finanziamento è in kind o cash).

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti descritti nelle premesse (di seguito, ove non diversamente specificato, denominati per brevità "Parti") ed i relativi compiti finalizzati alla realizzazione del progetto (...), avente un costo totale pari ad euro ..., i cui obiettivi principali si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- 1)
- 2)
- 3)

Art. 3 - Finalità

L'obiettivo finale, comune alle Parti è la promozione della qualità e dell'efficienza delle attività integrate di ricerca e/o innovazione e/o formazione svolte dal SSR, attraverso le proprie componenti istituzionali, nell'interesse della tutela della salute della collettività, nonché lo sviluppo integrato di collaborazioni e sinergie fra settore pubblico e privato finalizzate all'eliminazione dell'HCV.

Art. 4 – Compiti del CORIS

Il CORIS è impegnato a monitorare il raggiungimento dei risultati intermedi e finali del progetto ed a promuovere la diffusione degli stessi a conclusione delle attività.

Art. 5 – Compiti dei Soggetti del Sistema Sanitario Regionale

L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione, in qualità di capofila, si impegna a mettere a disposizione del progetto strutture idonee al perseguimento del relativo obiettivo, anche attraverso eventuali Unità Operative. L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione ricopre, pertanto, insieme ad eventuali Unità Operative, un ruolo attuativo nella realizzazione delle attività progettuali, per la funzione preminente che assume nella gestione del relativo progetto, attraverso l'apporto di personale medico, assistenziale e tecnico, che viene considerato ai fini del progetto una contribuzione "*in kind*", quantificata da parte della stessa Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e certificata da parte della Regione del Veneto, in un importo pari ad Euro (...).

Art. 6 – Compiti dei Soggetti privati

Per Soggetti Privati si intendono sia produttori e/o fornitori di dispositivi medici, farmaci e in generale di tutte quelle tecnologie che possono trovare applicazione in ambito sanitario, sia altri soggetti privati che possano contribuire allo sviluppo del sistema.

Il Soggetto Privato partecipa alla presente convenzione riconoscendo valore fondamentale ed irrinunciabile, all'interno di corrette relazioni istituzionali, al ruolo svolto dal CORIS, per conto della Regione Veneto, e dalle strutture del SSR.

Il Soggetto Privato si impegna a sostenere con risorse economiche/umane/tecnologiche proprie le attività progettuali, secondo i modi, i termini e gli importi esposti nello schema tipo di proposta di progetto approvato con delibera del CdA del CORIS.

Il Soggetto Privato si impegna a riconoscere all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione risorse economiche/umane/tecnologiche per un importo stimato in Euro(IVA esente);

Le risorse economiche/ umane/tecnologiche di cui al precedente punto verranno corrisposti all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione secondo la seguente modalità:

- a)
- b)
- c)

Art. 7 – Principal Investigator

Le Parti convengono che la responsabilità scientifica del progetto di ricerca è affidata al Principal Investigator, nominato all'interno dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e la cui comprovata capacità, anche riferita ad eventuali collaboratori, nel saper condurre la ricerca è valutata dal Gruppo di Lavoro.

Il Principal Investigator costituisce il riferimento diretto del progetto, dispone di competenze tecniche specifiche attinenti all'area tematica, e ne segue lo svolgimento delle attività.

Art. 8 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di ... anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. La data di sottoscrizione della presente convenzione corrisponde alla data di inizio progetto.

Il termine del progetto potrà essere prorogato una sola volta dal CORIS, su formale, motivata e documentata richiesta del Principal Investigator del progetto, almeno 3 mesi prima della scadenza e di cui verrà data comunicazione anche al Soggetto Privato.

Art. 9 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati

I dati, i prodotti, i brevetti e le metodologie sviluppati nell'ambito del progetto sono di proprietà dell'Ente proponente, di cui diviene titolare esclusivo, salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori.

Nel caso di pubblicazioni l'Ente proponente garantisce l'indicazione della partecipazione del CORIS, dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione capofila e di eventuali Unità Operative presso cui si è svolto il progetto, nonché del Soggetto Privato.

Art. 10 – Proprietà dei beni acquistati

I beni e gli strumenti acquisiti per l'attuazione del progetto, al termine dello stesso, saranno destinati in proprietà all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione capofila ed eventuali Unità Operative presso cui si è svolto il progetto, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito e separato atto.

Art. 11 Cessione a terzi

La presente convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e del Soggetto Privato, senza il preventivo consenso scritto del CORIS; qualsiasi cessione, in assenza di tale consenso, sarà considerata nulla e mai avvenuta.

Art. 12 Dati personali dei contraenti

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 - GDPR. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso è esercitato inviando, tramite PEC almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta. Il recesso anticipato o la risoluzione consensuale hanno effetto soltanto per l'avvenire. Il Soggetto Privato, sia in caso di recesso che di risoluzione consensuale, dovrà comunque versare all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione le risorse economiche/ umane/tecnologiche previsti sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, in proporzione alle attività già avvenute al momento del recesso o della risoluzione consensuale.

La documentazione inerente al progetto che rimarrà in possesso dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione ed eventuali altre Unità Operative, dovrà essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dal termine del progetto.

Art. 14 – Modifiche

Ogni modifica alla presente convenzione deve avvenire in forma scritta.

ART.15 - Anticorruzione

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di risolvere la presente convenzione:
 - a) qualora una Parte o i suoi Rappresentanti non osservino le Leggi Anti-Corruzione (L. 190/2012 per la Pubblica amministrazione e D.Lgs. 231/2001 per i soggetti privati) o la presente disposizione,
 - b) qualora esistano ragionevoli elementi per ritenere che una Parte abbia violato, intenda violare o abbia causato una violazione delle Leggi Anti-Corruzione.
 2. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto e di essersi conformate a quanto disposto dalle citate norme e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato previste dalle norme citate, a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
 3. CORIS si è dotato del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017 e del Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività del CORIS nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui il CORIS si è dotato al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto sopra citato. Il Modello 231 integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti nel CORIS.

4. L'inosservanza di alcuna delle Parti di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione con effetto immediato, salvo il risarcimento di eventuali danni.

5. L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice Etico Comportamentale del CORIS costituisce, sulla base della gravità della violazione, motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Codice Etico Comportamentale del CORIS è pubblicato sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.corisveneto.it.

Art. 16 – Normativa di rinvio

L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e il Soggetto Privato si attengono comunque, in caso di sperimentazione clinica, a quanto previsto dalla DGR n. 1066 del 28/09/2013 "Art. 12, commi 10 e 11, DL 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012: adeguamento delle disposizioni regionali in materia di Comitati Etici per le Sperimentazioni Cliniche. Modifica DGR n. 209/2010 e DGR n. 187/2002" e dal Decreto Ministeriale 17/12/2004.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Tra le Parti si conviene che la convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto Privato. Le spese di bollo su ogni esemplare sono a carico del Privato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente esclusivo è quello di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 9, 10,11,13,15 e 16.

Padova, lì

PER IL CORIS

PER L'AZIENDA SANITARIA/IRCCS/CONSORZIO/ FONDAZIONE

PER IL SOGGETTO PRIVATO

IL PRINCIPAL INVESTIGATOR per presa visione